

## AGEVOLAZIONI

---

### **Detrazione per studenti universitari fuori sede**

di Alessandro Bonuzzi

La **legge di Stabilità 2018** (L. 205/2017), con i [commi 23](#) e [24](#), è intervenuta sui requisiti che consentono il riconoscimento della **detrazione Irpef** riferita ai **canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede**.

Il beneficio consiste nella possibilità di portare in **detrazione** dall'Irpef un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo **pari a 2.633 euro**; la detrazione massima risulta quindi pari a 500 euro.

Ai fini della detrazione non rileva il tipo di **facoltà** o **corso universitario** frequentato né la natura pubblica o privata dell'Università.

L'importo di 2.633 euro costituisce il **limite complessivo** di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati, ad esempio, a più di un figlio ([circolare AdE 34/E/2008](#) e [circolare AdE 20/E/2011](#), risposta 5.10). Inoltre, nel caso in cui il contratto di locazione sia **cointestato** tra più soggetti, l'importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa.

Il **riconoscimento** della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti **condizioni**:

- presenza di **contratti di locazione** stipulati o rinnovati ai sensi della **Legge 431/1998**, regolarmente registrati (con [risoluzione AdE 200/E/2008](#) è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla Legge 431/1998 anche se non espressamente menzionata);
- ubicazione dell'unità immobiliare locata dallo studente nel Comune in cui ha sede l'Università ovvero nei Comuni **limitrofi** a quello in cui ha sede l'Università;
- effettivo **pagamento** dei canoni, da attestare, ad esempio, con l'esibizione delle ricevute dell'avvenuto pagamento.

Inoltre, prima dell'entrata in vigore del Collegato fiscale (D.L. 148/2017) e della legge di Stabilità 2018, **in ogni caso**, l'Università doveva essere ubicata in un **Comune diverso** da quello in cui lo studente aveva la propria residenza anagrafica:

- distante da quest'ultimo **almeno 100 chilometri**;

- sito in un'**altra provincia** rispetto a quello di residenza.

La doppia condizione doveva essere soddisfatta **contemporaneamente** ([circolare 11/E/2007](#), risposta 2.3).

Sennonché, l'[articolo 20, comma 8-bis, D.L. 148/2017](#) è intervenuto sulla materia prevedendo:

- una **distanza minima**, che deve sussistere tra il Comune dell'Università e il Comune di residenza anagrafica, inferiore, **pari a 50 chilometri**, laddove lo studente risieda in zone montane o disagiate;
- l'abrogazione della necessità che la **Provincia** di residenza dello studente sia diversa da quella dell'Università;
- che la detrazione in questione si dovesse applicare **limitatamente** ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Successivamente, con la **L. 205/2017**, il legislatore ha **abrogato** il comma 8-bis dell'articolo del Collegato fiscale, di fatto mai entrato in vigore.

In tal modo la detrazione torna ora a spettare, **a regime** - e non soltanto per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 -, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un **Comune distante** da quello di residenza **almeno 100 chilometri** e, comunque, in una **provincia diversa**, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'Università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro ([articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir](#)).

La legge di Stabilità 2018 ha, poi, inserito nell'[articolo 15, comma 1, Tuir](#) la [lettera i-sexies.01](#)), con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal **D.L. 148/2017**, precisandone l'ambito applicativo. In particolare, è previsto che, **solo** per il **2017** e il **2018**, il requisito della distanza necessario per fruire dell'agevolazione, di cui al comma i-sexies, si intende rispettato anche all'**interno della stessa Provincia** ed è **ridotto a 50 chilometri** per gli **studenti residenti in zone montane o disagiate**.

I criteri per individuare le zone montane o disagiate dovranno essere **individuati** dall'Agenzia delle Entrate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E  
IL MODELLO 730**

Scopri le sedi in programmazione >